

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione VIII - Del reclamo

Art. 133 (Effetti della decisione sul reclamo)

Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.

Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte d'appello. Se la corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria.

Note

Quando tribunale accoglie il reclamo, riformando il decreto tavolare:

1) cancellazioni: il giudice tavolare deve ripristinare le iscrizioni di cui ha ordinato la cancellazione

2) iscrizioni: si annota il decreto del tribunale e si attende il decorso dei termini per l'eventuale ulteriore reclamo:

2a) la corte d'appello conferma l'iscrizione originaria: si cancella l'annotazione di cui al punto 2)

2b) la corte d'appello conferma il decreto del tribunale o decorrono i termini: si cancella l'iscrizione.